GALDEI DUE MARI

SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL DEI DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

SUB-MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA

- **Misura 16: Cooperazione**
- **Intervento 16.04.01: Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA 3

2. OBIETTIVI DI MISURA 3

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 3

4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO 3

5. BENEFICIARI 4

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 5

6.1. Ammissibilità del soggetto proponente 5

6.2. Ammissibilità della proposta… 7

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX POST 8

8. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 9

9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI 12

10. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO 14

11. CRITERI DI SELEZIONE 15

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 18

12.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 18

12.2. Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno… 19

13. PUBBLICITA', CONTROLLI E MONITORAGGIO 20

14. RINVIO… 21

1. BASE GIURIDICA

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 35 lett. d) e lett. e).

2. OBIETTIVI DI MISURA

L'obiettivo generale della misura è quello di creare le basi per la costituzione di un sistema di "Filiera corta" che porti alla realizzazione di una rete tra diversi operatori dello stesso settore e non, ampliabile a seguito di opportune attività di animazione e di promozione, e che abbia la capacità di realizzare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato lungo la catena alimentare sia equamente ripartito fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, con reciproci vantaggi sia per i consumatori che per i produttori agricoli;

Quindi migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera corta prevedendo un'integrazione orizzontale della fase agricola, promuovendo l'organizzazione economica del prodotto prima che degli operatori e, in termini di integrazione verticale, promuovere tutte quelle forme contrattuali a lungo termine che normano la fissazione di standard, di pratiche commerciali e di quotazioni tra venditore ed acquirente al fine di ottenere una stabilizzazione dei mercati evitando gli effetti nocivi della volatilità subiti dalla parte più debole della filiera, cioè l'agricoltore.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati su tutto il territorio dell'area eleggibile 8 (vedi avviso pubblico) Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nelle aree rurali classificate come B, C, D

4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" - Sub-Misura 19.2 "Sostegno all'esecuzione delle operazioni e nell'ambito della strategia".

Obiettivo primario dell'operazione è quello di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale operatori del settore agricolo, con il proprio mercato di vendita;
- alla creazione di mercati locali;
- all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale connessa allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" dell'area eleggibile 8 del GAL dei DUE MARI.

Le micro filiere promosse dal Gal sono:

1. Filiera Castanicola;
2. Filiera Olivicola;
3. Filiera Carne e derivati.

L'intervento 16.4.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 3A– apportando il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare del PAL GAL dei Due Mari stimolando lo sviluppo locale nelle aree rurali.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

5. BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno aggregazioni tra almeno due soggetti tra: diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.
Le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

6.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- aggregare operatori del settore agricolo, PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolarmente da contratti debitamente registrati;
- costituirsi attraverso l'Accordo di Cooperazione, debitamente registrato, che dovrà garantire unitarietà di azione e di obiettivi e rendere evidente il ruolo e le responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;

- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato;
- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

6.2 Ammissibilità della proposta

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un **Piano di Cooperazione** per la creazione e lo sviluppo di filiere corte, di mercati locali o l'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale creato.

Il **Piano di Cooperazione** dovrà:

- descrivere il progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- descrivere i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- descrivere il modello di governance interno al raggruppamento;
- descrivere il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- descrivere le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 parag. 1, 2 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate: da imprese che risultino "in difficoltà'" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX POST

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 12.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati siano pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso, relativamente a piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali;

- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;

- non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;

- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria relativa all'esercizio dell'attività prevista entro la data di chiusura del progetto;

- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;

- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l'operazione approvata, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento.

8. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Per la presente iniziativa a valere sul Pal del Gal dei due Mari, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sono costi ammissibili derivanti dall'azione di cooperazione in senso stretto, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;

b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;

c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.), costi per attività promozionale sui mercati locali;

d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software).

In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo di cooperazione. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b) e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per gli altri costi, il riconoscimento dell'anticipo è subordinato alla specifica previsione nell'ambito della rispettiva scheda di misura del PSR.

Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta ovvero per l'allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti:

e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);

f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;

g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;

h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere, e), f), come onorari per professionisti, ecc. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:

- per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
- ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Rispetto alle voci di costo diretto di cui alle lettere e), f) g) e h) le spese per la realizzazione di tali investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.
Ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2017, art. 11, comma 4, le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali.
I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.
Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.
L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di trasferta connesse con l'attività di cooperazione e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA DEL PERSONALE	VIAGGIO	PASTI	PERNOTTAMENTI
Personale dirigente	**Biglietti aerei** in classe economica; **biglietti** di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe; **rimborso chilometrico**, per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	30,55 € per singolo pasto; 61,10 € per due pasti al giorno; 50 € per un solo pasto quando le trasferte hanno una durata non inferiore a 24 ore	250 € per singolo pernottamento
Personale non dirigente	**Biglietti aerei** in classe economica; **biglietti** di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima	22,26 € per singolo pasto; 44,26 € per due pasti al giorno;	200 € per singolo pernottamento

	classe; **rimborso chilometrico**, per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	35 € per un solo pasto quando le trasferte hanno una durata non inferiore a 24 ore.	

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, **approvato con DGR 307 del 9.8.2016,** sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- 80 € oltre IVA e cassa per i profili junior;
- 130 € oltre IVA e cassa per i profili middle;
- 250 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7 anni);
- 350 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10 anni);
- da un minimo di 350 € a un massimo di 600 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni contrattuali del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per i principali settori produttivi.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono esibire tre preventivi analitici e confrontabili di ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei

fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;

- comparabili;

- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;

- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

10. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Il sostegno è concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione comprensivo dell'investimento, riferito alle filiere corte che rispondono ai fabbisogni ed alle produzioni che caratterizzano l'area eleggibile 8 di cui all'Avviso Pubblico.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 140.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80%.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, di cui alla voce b) paragrafo 8, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

Ove pertinente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15) nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

11. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 25 punti raggiungibili con il concorso di almeno tre criteri.

TABELLA A: CRITERI DI SELEZIONE INTERVENTO 16.04.01

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	TIPOLOGIA DI VERIFICA

Corrispondenza tra l'intervento, il focus area 3 A gli obiettivi del Progetto di Cooperazione e del PAL	Max 9	Pertinenza e completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi del progetto di cooperazione e del PAL (2 punti per ogni tipologia rappresentata di produttore di materia prima, delle micro filiere del Gal dei Due Mari)		9	Verifica partenariato
Maggior numero prodotti agricoli interessati	Max 15		Latte e prodotti caseari	0	Verifica su business plan
			Carne	15	
			Olivicolo	15	
			Castagna	15	
			Erbe aromatiche e piccoli frutti	0	
Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D" dal programma	Max 10	Numero imprese interessate ricadenti in aree Montane: oltre 10		10	Verifica ubicazione partners
		Numero imprese interessate ricadenti in aree Montane: da 5 a 10		6	
		Numero imprese interessate ricadenti in area "D" da 5 a 10		4	
Maggior numero di soggetti cooperanti	Max 13	Oltre i 15 soggetti cooperanti		13	Verifica del partenariato
		< di 15 soggetti cooperanti		8	
Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione	5	Innovazioni di processo e di prodotto replicabili in nuovi partner potenziali con ricadute positive analoghe		5	Verifica su business plan
Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione	Max 8	Il progetto prevede come risultato un miglioramento dell'efficienza della filiera, misurabile in un vantaggio per il consumatore (con una riduzione del prezzo) e allo stesso tempo un maggior reddito per il produttore primario (maggior valore aggiunto)		5	Verifica adeguatezza ipotesi formulate nel business plan
		Il progetto prevede come effetto un aumento dell'occupazione		3	

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

12.1 Documentazione da allegare alla presentazione della domanda di sostegno

La domanda redatta dal soggetto capofila e presentata nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Piano di cooperazione (**Allegato 1)** compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 6.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;

- Dichiarazioni e impegni del Partenariato (**Allegato 2**);

- Dichiarazioni e impegni del Capofila e Partner (**Allegato 3**)

Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), tre preventivi di spesa. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;

Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:

- progetto preliminare delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;

- computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezziario regionale di riferimento;

- relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni

volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che *"per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere"*. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale;

- autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;

- altra documentazione utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;

- elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovrà recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo delle singole domande, in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA" La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda dovrà essere trasmessa, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAL dei Due Mari, all'indirizzo: www.galdeiduemari.it, sezione Bandi tramite pec all'indirizzo galdeiduemeri@legalmail.it

12.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- dichiarazione "De Minimis" (reperibile tra i Documenti Utili del bando) resa da parte del soggetto capofila e da ciascun componente l'aggregazione, ove positivamente inserita in graduatoria tra i soggetti finanziabili, per consentire le necessarie verifiche preliminari alla

notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via Pec agli uffici del GAL galdeiduemari@legalmail.it;

- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;

- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di **7** anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013;

- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici del GAL via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

Si ricorda che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

13. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.